



ASSOCIAZIONE RADIOAMATORI ITALIANI

FILIAZIONE ITALIANA DELLA IARU (International Amateur Radio Union)
Eretta in Ente Morale con DPR 368 del 10-1-1950

ARI Venezia APS

"PIER FILIPPO GRIMANI"

Anno di fondazione 1946

Verbale per riassunto dell' Assemblea straordinaria

Domenica 16 Marzo 2025, alle ore 10.30 in seconda convocazione, si è svolta l'Assemblea straordinaria dell'ARI Sezione di Venezia come da convocazione in data 14 Febbraio 2025.

I lavori si sono svolti in parte in presenza e parte via piattaforma internet utilizzando il seguente provider : <https://meet.jit.si/ari-venezia> dove si è provveduto ad identificare i partecipanti con nome e nominativo.

Sono presenti di persona i seguenti Soci : I3GKK Giancarlo Ottolini, I3BQC Vittorino Boaga, I3MDU Michele Del Pup, IK3PQH Giorgio De Cal, IK3ABY Stefano Fabbro, IZ3TWB Marino Stevanato, IZ3KUU Anna Boaga; IZ3VAJ Aurelio Gerosa, Alberto Brunello, Daniele Donadel IZ3IJG, Martino Rizzi IK3RIY, Marzocchi Gianmatteo IZ3CYT, Andrea Sfriso IU3UIT, Elio Canestrelli I3CYW, Francesco Carraro IU3QKJ, Andrea Pitacco I3JPA.

Con delega a Vittorino Boaga : Antonio Trevisanato IK3RBU, Daniele Voltolina IK3NAD, IU3UMU Matteo Campi. Con delega a Michele Del Pup : Andrea Nardini IK3GHZ, Stefano Manca IW3HLI, Luciano Bolzon IZ3ZMR.

Per via telematica IK3OBY Sergio Dorigo, Luigi Giuliana Lupo IU3SOC.

Vengono nominati Michele Del Pup I3MDU a presiedere l'Assemblea, verbalizza Anna Boaga IZ3KUU. Il Presidente rileva che l'assemblea è stata regolarmente convocata ed è validamente costituita, ai sensi dello statuto vigente, per deliberare sull'ordine del giorno.

All'ordine del giorno i seguenti argomenti :

- 1- Presentazione consuntivo 2024 ;
- 2- Presentazione preventivo 2025
- 3- votazione- approvazione bilanci;
- 4- modifiche statutarie per conformare lo Statuto associativo al D. Lgs. 117/2017 - "Codice del Terzo settore" ;
- 5- Relazione attività svolte : IR3POLO e IR3RVEN ; corsi ;
- 6- Proposte attività future ; 16 aprile attività La Radio nelle Scuole dalla sede via QO-100 ; 8 Giugno 2025 Vogalonga;
- 7- Presentazione domanda iscrizione RUNTS ARI VENEZIA APS ;
- 8-Varie ed eventuali.

Il Presidente illustra il conto consuntivo dove tra le entrate risultano le consistenti donazioni di alcuni Soci che hanno permesso la riparazione delle telecamere, oltre al consueto rimborso spese per la Vogalonga inoltre, dopo varie vicissitudini, abbiamo recuperato 110 euro di rimborso spese dal Comune per la nostra partecipazione all'esercitazione lo scorso anno a Ca' Roman.. Tra le uscite le spese per le attività svolte per la Vogalonga, per il supporto alla Protezione Civile e per l'attività nelle scuole. E' stato acquistato un nuovo pc ed un nuovo apparato radio, quest'ultimo fuori bilancio poiché scambiato con alcuni apparati obsoleti e/o guasti che avevamo giacenti inutilizzati. Le rimanenti spese sono le consuete spese correnti di gestione. Abbiamo fatto una donazione di 100 euro a Padre Gabriele D2UB ricaricandogli il suo cellulare utilizzato per il collegamento in videoconferenza con noi lo scorso 24 febbraio. Da un residuo di cassa al 31/12/2023 di 1757,78 euro al 31/12/2024 la disponibilità complessiva di cassa ammontava a 1235,43 euro. Il rendiconto, messo ai voti, viene approvato all'unanimità.

ARI Venezia APS "Pier Filippo Grimani"

Santa Croce, 1776/B - 30135 Venezia

Tel. 041 2747389 fax 041-5237205

C.C.P. #15901309 - IBAN IT 76 S 07601 02000 000015901309

C.F. 94022190279

e-mail: ari.venezia@virgilio.it



ASSOCIAZIONE RADIOAMATORI ITALIANI

FILIAZIONE ITALIANA DELLA IARU (International Amateur Radio Union)
Eretta in Ente Morale con DPR 368 del 10-1-1950

ARI Venezia APS

"PIER FILIPPO GRIMANI"

Anno di fondazione 1946

Si passa quindi all' esame del conto di previsione per il corrente anno 2025, dove con i nuovi 5 Soci abbiamo un aumento delle entrate relativa alle quote.
Sono stati imputati tra le uscite anche 150 euro per quote di ritorno al Comitato Regionale.
Inoltre è stata prevista la somma di 300 euro per acquisto materiale vario. Sono state messe a bilancio 200 euro di spese per la riparazione degli apparati della sezione.
Con tali spese la previsione di rimanenza di cassa al 3/12/2025 ammonterebbe a 1168,63 euro, cifra, seppur in calo, abbastanza allineata con gli anni precedenti.
Messo ai voti anche il preventivo viene approvato all' unanimità.

Si passa ai successivi punti all' O.d.G.

Il Presidente dell'associazione illustra le modifiche statutarie, spiegando che esse si rendono necessarie e/o opportune a seguito dell'entrata in vigore del D. Lgs. 117/2017 "Codice del Terzo settore".

Dopo discussione l'assemblea all'unanimità delibera di approvare tutte le modifiche statutarie illustrate dal Presidente.

Il nuovo testo dello statuto, integrato con le modifiche approvate dall'assemblea viene allegato al presente verbale.

L'assemblea dà mandato al Presidente di:

- apportare le eventuali ulteriori modifiche o integrazioni, richieste dalle autorità competenti in applicazione del Codice del terzo settore;
- provvedere alla registrazione della presente delibera con l'allegato Statuto, chiedendo l'esenzione dall'imposta di bollo e di registro, come sancito dall'art. 82 del D. Lgs. 117/2017 "Codice del Terzo settore".
- Provvedere alla successiva iscrizione al RUNTS.

Viene redatto un apposito estratto del presente verbale da allegare allo statuto approvato.

Vengono illustrati i risultati delle attività fatte con i nominativi speciali IR3POLO e IR3RVEN rispettivamente per la ricorrenza della morte di Marco Polo e per il centenario delle radiodiffusioni in Italia con il numero di collegamenti effettuati.

Grazie alla disponibilità di Alberto che si è prodigato settimanalmente per tutto lo scorso anno si sono tenuti i corsi che hanno dato un esito positivo con il superamento degli esami da parte di tutti i corsisti, dei quali un paio sono diventati nuovi Soci.

Il prossimo 8 giugno si terrà la Vogalonga e sarà, come di consueto, richiesto il nostro supporto. Vittorino I3BQC illustra l'attività in programma il 16 aprile per la Radio nelle Scuole con l'allestimento di una postazione per trasmissioni video dalla sede, dove saranno presenti una classe di studenti dell'istituto Zuccante, con altre scuole italiane.

Nei prossimi giorni dal 27 al 31 marzo sarà a Venezia nave Vespucci della M.M. Ed in tale occasione sabato 29 marzo sarà allestito, con il supporto della ProciV, un gazebo nei pressi dell'ormeggio da cui sarà attiva una stazione radio con il nominativo speciale I13IABJ. Analoghe attività saranno fatte da altri om dalle loro residenze nel corso del viaggio della nave lungo le coste

ARI Venezia APS "Pier Filippo Grimani"

Santa Croce, 1776/B - 30135 Venezia

Tel. 041 2747389 fax 041-5237205

C.C.P. #15901309 - IBAN IT 76 5 07601 02000 000015901309

C.F. 94022190279

e-mail: ari.venezia@virgilio.it



ASSOCIAZIONE RADIOAMATORI ITALIANI

FILIAZIONE ITALIANA DELLA IARU (International Amateur Radio Union)
Eretta in Ente Morale con DPR 368 del 10-1-1950

ARI Venezia APS

"PIER FILIPPO GRIMANI"

Anno di fondazione 1946

italiane che si concluderà a Genova dando la possibilità di ottenere un relativo diploma per i collegamenti effettuati.

Sono stati recentemente organizzati degli incontri in sede, grazie a Francesco IU3QKJ, sull'uso del VNA e sulle trasmissioni TV, entrambi disponibili in rete su YouTube grazie alle riprese e registrazioni fatte da Marino IZ3TWB.

Dopo aver spostato gli incontri settimanali dal venerdì al giovedì si stanno continuando ad avere degli incontri con i neo patentati illustrando varie modalità delle nostre attività radio sia a livello tecnico che di gestione.

Esauriti gli argomenti all'ordine del giorno e non essendoci altre richieste i lavori dell'Assemblea si concludono alle ore 11.30 dopo la lettura del presente verbale.

Il Presidente

Michele Del Pup

La Segretaria

Anna Boaga



AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI VENEZIA
UFFICIO TERRITORIALE DI VENEZIA 1
SERIE ATTI PRIVATI

g. II 3 APR 2025 al N. 312/3

Liquidati Euro 200,00 ESATTE BOLLE

IL DIRETTORE

IL FUNZIONARIO*

Anna LEVORATO

(*) Firma su delega del Direttore provinciale

ARI Venezia APS "Pier Filippo Grimani"

Santa Croce, 1776/B - 30135 Venezia

Tel. 041 2747389 fax 041-5237205

C.C.P. #15901309 - IBAN IT 76 5 07601 02000 000015901309

C.F. 94022190279

e-mail: ari.venezia@virgilio.it

ASSOCIAZIONE RADIOAMATORI ITALIANI SEZIONE DI VENEZIA A.P.S. "P. F. Grimani"

Statuto

ART. 1 (Denominazione e sede)

E' costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato: ASSOCIAZIONE RADIOAMATORI ITALIANI SEZIONE DI VENEZIA A.P.S.

Assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L'acronimo APS o la locuzione "associazione di promozione sociale" o potranno essere inseriti/e nella denominazione, in via automatica e saranno spendibili nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

L'associazione ha sede legale nel comune di Venezia.

Se all'interno dello stesso comune, il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di aggiornare il RUNTS e di comunicazione agli uffici competenti. E' deliberato dall'Organo di amministrazione.

Diversamente è necessaria delibera dell'assemblea straordinaria con le maggioranze richieste per le modifiche statutarie.

L'Associazione, che ha durata illimitata, è una sezione locale dell'Associazione Radioamatori Italiani eretta in Ente Morale con D.P.R. 10/01/1950 sotto il nome di Associazione Radiotecnica Italiana poi modificato nel 1977.

ART. 2 (Statuto)

L'associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3 (Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione stessa.

ART. 4 (Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5 **(Finalità e Attività)**

L'associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

In particolare, si prefigge di:

- promuovere forme aggregative tramite il radiantismo e la telematica, attraverso attività di volontariato ad esse riconducibili, coordinando, agevolando e promuovendo le attività degli associati anche con l'organizzazione di gare, diplomi, contest radio e proponendo lo sviluppo delle infrastrutture individuali e dell'Associazione per l'utilizzo corretto e consapevole, lo studio e la sperimentazione delle:
 - a) ricetrasmissioni con apparati radioamatoriali utilizzando le frequenze consentite dal Ministero delle Imprese e Made in Italy competente per le attività radio;
 - b) reti telematiche e digitali di ogni tipo consentito dalla vigente normativa. Quanto sopra a supporto del Servizio di Radioamatore internazionalmente riconosciuto come un servizio di istruzione ed autoapprendimento delle tecnologie relative, nonché per l'impiego del tempo libero nello spirito degli artt. 15 e 21 della Costituzione Italiana come mezzo individuale di espressione e comunicazione nonché a supporto delle Istituzioni nelle calamità.
- riunire a scopi scientifici e culturali i radioamatori e tutti coloro che si interessano alle attività radiantistiche;
- promuovere gli studi scientifici in campo radiantistico con esperimenti e prove;
- fornire servizi ai Soci quali l'utilizzo della biblioteca, del laboratorio tecnico e gli apparati dell'associazione;
- promuovere la cultura della scienza e della tecnologia connesse alla radio e relative applicazioni verso scuole, istituti, associazioni, con incontri, convegni, attività divulgative tra associati ma anche aperte a non soci. Organizzando corsi propedeutici al conseguimento della patente di operatore di stazione di radioamatore;
- collaborare con le Autorità di Protezione Civile in caso di emergenza o necessità secondo quanto previsto dall' art. 5 I° comma lettera y) "protezione civile ai sensi della Legge 24 febbraio 1992 n. 225 e successive modificazioni" nell'ambito della Protezione Civile Nazionale e Regionale mettendo a disposizione della comunità, attraverso i suoi associati, le proprie competenze ed attrezzature di telecomunicazione ed offrendo un servizio di radiocomunicazioni alternativo, direttamente o con la struttura dedicata e gestita dall'ARI Venezia APS utilizzando la sala radio esistente presso i locali della Prefettura di Venezia per le attività in emergenza. Rispondendo al principio che il radioamatore all'atto dell'ottenimento dell'Autorizzazione Generale rilasciata dal Ministero competente è di fatto precettabile in caso di calamità.
- artecipare alla redazione dell'organo d' informazione sociale "Radio Rivista" ed alla pubblicazione sul sito web di studi, realizzazioni realizzati dagli associati;
- esercitare proprie stazioni radioelettriche con o senza operatore, analogiche o numeriche, reti telematiche, dotandosi delle necessarie autorizzazioni e/o concessioni rilasciate dalla competente autorità, secondo quanto previsto dal D.Lgs 2/8/2003 n. 259 Codice delle comunicazioni elettroniche e sue successive modificazioni;

Le attività che si propone di svolgere in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati è/sono:

- ricerca scientifica di particolare interesse sociale (art. 5, comma 1, lettera h) del D. Lgs. 117/2017);
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica

del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (art. 5, comma 1, lettera i) del D. Lgs. 117/2017);

- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo (art. 5, comma 1, lettera u) del D. Lgs. 117/2017).

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell'organo di amministrazione.

L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 6

(Ammissione)

Sono associati dell'associazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

L'ammissione all'associazione è deliberata dall'Organo di amministrazione su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, l'organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola.

L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

La domanda di ammissione di un nuovo socio dovrà essere affissa nella bacheca dell'associazione per 15 giorni, per permettere ai soci di esprimere eventuali osservazioni.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

I Soci si distinguono in Effettivi ed Juniores.

Le domande di ammissione dei Soci Juniores devono essere controfirmate dall'esercente la potestà genitoriale.

I Soci Juniores hanno tutti i diritti dei Soci effettivi, non possono essere eletti nelle cariche sociali non avendo raggiunto la maggiore età ma possono prender parte alle votazioni attraverso colui che ne esercita la potestà genitoriale.

ART. 7

(Diritti e doveri degli associati)

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee,
- ricevere le eventuali pubblicazioni di Sezione;

- servirsi della biblioteca di Sezione secondo le norme stabilite dal C.D. di Sezione;
- usufruire del servizio QSL nei modi stabiliti dall'ARI;
- utilizzare il materiale, le apparecchiature radioelettriche e le strumentazioni varie di proprietà dell'associazione, secondo le disposizioni e con le modalità stabilite dal C.D.;
- proporre reclamo, attraverso il C.D., per l'ammissione di un nuovo Socio e contro la permanenza nell'Associazione di una persona che ritenga priva dei requisiti necessari o compia atti incompatibili con l'etica della Associazione.
- esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 19;
- votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore;

e il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno ;
- versare, se prevista, la quota associativa entro il 31/12 di ogni anno, secondo l'importo e le modalità di versamento annualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo. I Soci Juniores sono tenuti al pagamento della quota nella misura per loro stabilita.

ART. 8 **(Volontario e attività di volontariato)**

L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Agli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

ART. 9 **(Perdita della qualifica di associato)**

La qualità di associato si perde per morte, recesso, decadenza o esclusione.

L'associato può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta all'organo amministrativo.

La decadenza avviene per mancato versamento della quota associativa per due anni consecutivi.

L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'associazione. L'esclusione è deliberata dall'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato.

L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

ART. 10

(Gli organi sociali)

Sono organi dell'associazione:

- Assemblea degli associati
- Consiglio Direttivo - Organo di amministrazione
- Presidente
- Organo di controllo
- Organo di revisione
- Collegio contabile

Tutte le cariche sociali sono gratuite. Esse danno diritto al solo rimborso delle spese incontrate per l'esecuzione di eventuali particolari incarichi.

Le riunioni degli organi collegiali possono tenersi anche per teleconferenza, videoconferenza o videochiamata a condizione che tutti i partecipanti siano identificabili e sia loro consentito di seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione dell'odg. La riunione si intende tenuta nel luogo ove si trova chi presiede.

ART. 11 (L'assemblea)

L'assemblea è composta dagli associati dell'associazione, iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale, ove prevista. E' l'organo sovrano.

Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce alla all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all'assemblea stessa.

E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo cartaceo o elettronico, spedita al recapito risultante dal libro degli associati e mediante avviso affisso nella sede dell'associazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

ART.12 (Compiti dell'Assemblea)

L'assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- nomina i rappresentanti al Comitato Regionale;

- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 13 **(Assemblea ordinaria)**

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 14 **(Assemblea straordinaria)**

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno metà più uno degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 15 **(Consiglio Direttivo - Organo di amministrazione)**

L'organo di amministrazione (Consiglio Direttivo) governa l'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

L'organo di amministrazione è composto da cinque membri fino a 75 soci, da sette membri oltre tale numero. Gli amministratori sono eletti dall'assemblea tra le persone fisiche associate.

Per l'elezione di un nuovo organo di amministrazione, gli amministratori uscenti provvedono ad inviare, a mezzo lettera semplice, almeno 15 giorni prima della data fissata per lo spoglio, a ciascun socio:

- ▲ l'elenco dei Soci che possono candidarsi;
- ▲ la scheda di votazione che preveda un massimo di cinque preferenze;
- ▲ l'elenco dei candidati, ove ve ne siano;

Gli eventuali candidati dovranno segnalare la loro disponibilità all'organo di amministrazione uscente, prima della spedizione delle schede.

Lo spoglio delle schede sarà effettuato da due Soci effettivi, nominati "ad acta" dall'organo di amministrazione uscente.

Risulteranno eletti i primi cinque nominativi che avranno ottenuto il maggior numero di voti, avendo escluso eventuali rinunciatari.

Dura in carica per n. tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti.

In caso di assenza ingiustificata di un componente per tre volte in un anno solare oppure di dimissione di un componente, si provvede alla sostituzione con il primo dei non eletti. La sostituzione può essere effettuata per un massimo di due consiglieri, oltre tale numero si devono indire nuove elezioni.

L'organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

La data e l'ora della convocazione, nonché l'Ordine del Giorno della riunione, devono essere rese note almeno tre giorni prima, mediante email o mediante avviso affisso in bacheca. In caso di urgenza il Presidente del C.D. può convocare telefonicamente o con email i Consiglieri con un preavviso di almeno 24 ore. In ogni caso, con la presenza di tutti gli amministratori, l'organo di amministrazione può svolgere tutte le sue funzioni.

Si applica l'articolo 2382 del Codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del Codice civile.

L'organo di amministrazione compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'associazione,
- elegge fra i propri componenti il Presidente, il Vicepresidente ed il Segretario-tesoriere;
- attua le deliberazioni dell'assemblea,
- predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,
- predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio,
- stabilisce le quote associative,
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative,
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runtis,
- disciplina l'ammissione degli associati,
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.

Potrà affidare a Soci effettivi il compito di sovrintendere a particolari attività di sezione; tali Soci potranno essere invitati a partecipare alle riunioni del C.D., senza diritto di voto, quando si discute la materia di loro competenza.

Può proporre all'Assemblea ordinaria con motivata relazione, per particolari meriti acquisiti, nel campo tecnico ed associativo, la nomina di un Presidente Onorario. La carica, che non comporterà poteri, è a vita. Il Presidente Onorario potrà intervenire alle riunioni senza diritto di voto, potendo portare comunque il contributo delle sue conoscenze ed esperienze.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il presidente dell'associazione è il presidente dell'organo di amministrazione.

ART. 16

(Presidente, Vicepresidente e Segretario Tesoriere)

Il presidente rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il presidente dura in carica quanto l'organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione dell'organo di amministrazione.

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.

Il presidente mantiene contatti con gli Enti Locali, ivi compresi quelli dipendenti dal Ministero delle Comunicazioni.

E' responsabile del settore ARI – R.E. con facoltà di delegare tale incarico ad altro consigliere o Socio.

Rappresenta la associazione in seno al Comitato Regionale assieme ai rappresentanti nominati dall'organo di amministrazione ARI Venezia APS.

Provvede a comunicare alla sede Centrale ed al Comitato Regionale le nuove cariche e variazioni negli organi sociali ed a provvedere o disporre per tutti gli adempimenti conseguenti e di rito.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Il Segretario-Tesoriere coadiuva il Presidente nella gestione dell' Associazione, mantiene la contabilità e l' archivio degli atti e della corrispondenza, redige i bilanci, è il segretario delle Assemblee e delle riunioni del Direttivo.

ART. 17 **(Organo di controllo)**

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 18 **(Collegio contabile e Organo di Revisione legale dei conti)**

Il Collegio contabile è eletto dall'assemblea ed è composto da 2 membri. Il collegio elegge al suo interno il Presidente. La carica è incompatibile con quella di amministratore. I documenti di bilancio sono sottoposti al controllo del collegio che in merito esprime il proprio parere in una relazione allegata ai medesimi documenti. Il controllo è limitato alla regolarità contabile delle spese e delle entrate. Eventuali rilievi critici a spese o a entrate sono allegati in bilancio, e sottoposti all'assemblea.

L'Organo di Revisione legale dei conti è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017 ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro. Se nominato sostituisce il Collegio contabile.

Art. 19 **(Libri sociali)**

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- α) il libro degli associati tenuto a cura dell'organo di amministrazione;

- β) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'organo di amministrazione;
- χ) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- δ) il registro dei volontari, tenuto a cura dell'organo di amministrazione.
- ε) L' inventario dei beni mobili, materiali, apparati e strumenti.
- Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata al presidente.

ART. 20

(Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- attività diverse;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

ART. 21

(I beni)

I beni dell'associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'associazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'associazione e può essere consultato dagli associati.

ART. 22

(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D. Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 23

(Bilancio)

Il bilancio di esercizio dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione

e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione.

Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

ART. 24 (Bilancio sociale)

E' redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 25 (Convenzioni)

Le convenzioni tra l'associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'associazione.

ART. 26 (Personale retribuito)

L'associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'associazione.

ART. 27 (Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari)

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 28 (Responsabilità dell'associazione)

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

ART. 29 (Assicurazione dell'associazione)

L'associazione di promozione sociale può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'associazione stessa.

ART. 30
(Devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017, preferibilmente a:

- Comitato Regionale Veneto;
- ARI nazionale;
- Sezione territoriale dell'A.R.I.;
- altro ETS che svolga attività analoghe caratterizzate da prevalente attività radio e di telecomunicazioni.

ART. 31
(Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

ART. 32
(Norma transitoria)

1. A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di onlus cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.
2. L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

